

28 NOV 2022

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS) PuntoZero

In data 11 novembre 2022, presso la sede legale in Imola (BO), via Santa Lucia 2h, alle ore 20.00, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Matteo Rinaldi Ceroni, c.fiscale RNLMTT94P29D458B, nato Faenza (Ra) il 29.09.1994, residente a Imola (Bo) via Santa Lucia 2h;
- 2) Arturo Collina, c.fiscale CLLRTR92H05C265R, nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 05/06/1992, residente a Imola (Bo) via Baroncini 4;
- 3) Alessandro Ali, c.fiscale LAILSN94R01E730N, nato a Lugo (Ra) il 01.10.1994, residente a Imola (Bo) via Villa Clelia 66;
- 4) Jacopo Monaco, c.fiscale MNCJCP94P30F205Q, nato a Milano (Mi) il 30.09.1994, residente a Imola (Bo) via Arcangelo Corelli 37;
- 5) Giulia Donatini, c.fiscale DNTGLI97P45C265W, nata a Castel San Pietro Terme (Bo) il 05/09/1997, residente a Imola (Bo) via Degli Sminatori 42;
- 6) Ilaria Corsato, c.fiscale CRSLRI97P48E512I, nata a Legnano (Vr) il 08.09.1997, residente a Menà di Castagnaro (Vr) via Sant'Agostino 137;
- 7) Riccardo Donattini Germani, c.fiscale DNTRCR93B16C265J, nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 16/02/1993, residente a Imola (Bo) via Zappa 5D;
- 8) Tommaso Dall'Osso, c.fiscale DLLTMS94B27D458B, nato a Faenza (Ra) il 27/02/1994, residente a Milano (Mi) via Benefattori dell'Ospedale 2;
- 9) Andrea Luca Montefiori, c.fiscale MNTNRL82A06C265K, nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 06/01/1982, residente a Imola (Bo) via Appia 73;
- 10) Cesare Bettini, c.fiscale BTTC91L09C265H, nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 09/07/1991, residente a Imola (Bo) via G.B.Zappi 98;
- 11) Nicola Buonacucina, c.fiscale BNCNCL81M21C265J, nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 21/08/1981, residente a Castel San Pietro Terme (Bo) via Grieco 23;
- 12) Emma Collina, c.fiscale CLLMME01T49E289D, nata a Imola (Bo) il 09/12/2001, residente a Imola (Bo) via P.Baroncini 4;
- 13) Luca Bellini, c.fiscale BLLLCU94E25D458G, nato a Faenza (Ra) il 25/05/1994, residente a Imola (Bo) via Codrignano 44b;
- 14) Juxhin Tavanxhiu, c.fiscale TVNJHN93A16Z100F, nato a Durazzo (ALB) il 19/01/1993, residente a Imola (Bo) via Andrea Costa 30;
- 15) Camilla Emiliani, c.fiscale MLBCLL97D70E730E, nata a Lugo (Ra) il 30/04/1997, residente a Imola (Bo) via Rostagno 22;
- 16) Adrian Lungu, c.fiscale LNGDRN92A28Z129T, nata a Iasi (ROM) il 28/01/1992, residente a Bologna (Bo) via Carlo Alberto Pizzardi 55;
- 17) Francesco Maria Rizzardi, c.fiscale RZZFNC94T08A944T, nato a Bologna (Bo) il 08/12/1994, residente a Bologna (Bo) via Andrea Costa 120;



Matteo R. Ceroni
Arturo Collina

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il sig. Matteo Rinaldi Ceroni il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il sig. Alessandro Ali quale Segretario ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "PuntoZero APS".

ART. 2 - Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, darà diritto all'Associazione di fregiarsi nel proprio nome come APS, fino ad allora sarà denominata PuntoZero Associazione.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale come da art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ATTIVITA' PRIMARIA);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ATTIVITA' SECONDARIA);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ATTIVITA' SECONDARIA);

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (ATTIVITA' SECONDARIA);

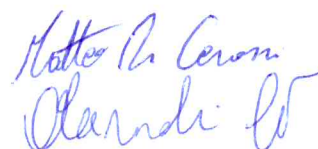
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ATTIVITA' SECONDARIA);

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ATTIVITA' SECONDARIA);

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (ATTIVITA' SECONDARIA);

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ATTIVITA' SECONDARIA);

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ATTIVITA' SECONDARIA);

 2

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione può esercitare attività commerciale per il perseguimento dei propri fini statutari.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i seguenti soggetti ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Matteo Rinaldi Ceroni; Vice Presidente Arturo Collina; Segretario Alessandro Ali; Consigliere Jacopo Monaco; Consigliere Giulia Donatini.

I componenti del Direttivo accettano tutti la carica sopradescritta.

ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Imola, li 11/11/22

Matteo R. Ceroni
Arturo Collina
Alessandro Ali
Jacopo Monaco
Giulia Donatini
Stefania Casetto
Camilla Fumiliari
Tommaso dell'Ono

Andreas Martignoc
C. Donatini
Emanuela Ceroni
Luca Bellini
Kary
Jacopo Monaco
Miguel Brighetto



AGENZIA DELLE ENTRATE - UNICO TERRITORIALE DI BOLOGNA
Pecore n. 1990
Versata il 22/11/22 con quietanza del 17/11/22
IL FUNZIONARIO delegato del Fisco
Cristina Mazzoni



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "PuntoZero APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "PuntoZero APS", con sede legale nel Comune di Imola, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione PuntoZero APS si pone come alternativa al modello dell'evento culturale "single shot". Contrario alla filosofia dell'evento culturale che vede nel divertimento l'esaurimento della propria funzione civica, di condivisione di esperienze e tempo tra persone. PuntoZero aspira alla creazione di una comunità, dove musica, arte e architettura siano un linguaggio protagonista e uno strumento per la creazione e il potenziamento di un ambiente neutrale e fluido basato su libertà di espressione, uguaglianza e inclusione. Un cambiamento culturale che vuole partire dai contesti locali, nazionali e comunitari per dare vita ad un movimento in continua evoluzione, aperto alla contaminazione culturale tra le persone che lo vivono e lo animano. Ampliare, diversificando, l'offerta culturale nelle città metropolitane, creando e allargando uno spazio di condivisione dove chiunque possa emergere e contribuire alla costruzione di un percorso comune. L'associazione si concentra, ma non si esaurisce nei campi della cultura, della musica, dello spettacolo, della riqualificazione ambientale e degli spazi pubblici. Essa cerca infatti, attraverso i propri partecipanti di allargare la propria lente, coinvolgendo ed integrando quante più visioni possibili, ponendo come denominatore comune un libero spazio di condivisione e arricchimento.

L'associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale secondo l'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ATTIVITA' PRIMARIA);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ATTIVITA' SECONDARIA);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ATTIVITA' SECONDARIA);

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (ATTIVITA' SECONDARIA);

Matteo P. Cerri
Alessandro P.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ATTIVITA' SECONDARIA);

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ATTIVITA' SECONDARIA);

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (ATTIVITA' SECONDARIA);

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ATTIVITA' SECONDARIA);

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ATTIVITA' SECONDARIA);

Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- A. Organizzare eventi, rassegne musicali e festival all'interno degli spazi nazionali e internazionali per sensibilizzare la comunità sulle tematiche dell'associazione. Promuove la partecipazione attiva della cittadinanza, attraverso la diffusione di una cultura di valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale.
- B. Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, progetti artistici e culturali, multidisciplinari, di ricerca e sperimentazione come mostre, concerti, festival, convegni, fiere, seminari, conferenze, corsi di formazione e laboratori artistici. Riservandosi di ingaggiare artisti e personale specializzato per il raggiungimento degli obiettivi statuari.
- C. Promuovere e organizzare, anche in collaborazioni con altri enti, pubblici e privati, progetti educativi, in ambito artistico-culturale, rivolti ai bambini e agli adolescenti, tramite gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione.
- D. Promuovere e organizzare attività artistiche-culturali, di marketing e comunicazione, finalizzate a promuovere la partecipazione culturale e incrementare il livello di conoscenza e interesse turistico dei territori dove opera, con particolare attenzione verso i borghi, i parchi e i giardini italiani.
- E. Promuovere e organizzare attività artistiche-culturali nelle periferie urbane, rivolte soprattutto ai giovani e alle persone fragili, finalizzate alla partecipazione e all'inclusione sociale.
- F. Promuovere progetti innovativi finalizzati alla promozione dell'uso della tecnologia digitale in ambito artistico-culturale e ambientale.
- G. Produrre attività editoriali, musicali e multimediali che abbiano finalità artistiche e culturali. Produrre installazioni architettoniche temporanee e allestimenti anche attraverso il principio della sostenibilità, dell'economia circolare e strumenti di auto-costruzione (DIY).
- H. Promuovere e sostenere giovani artisti nazionali ed internazionali, emergenti e affermati nelle arti visive, musicali, performative e multimediali attraverso la divulgazione delle opere d'autore e di spettacolo.
- I. Promuovere attività finalizzate a migliorare l'accesso e la fruizione alle arti visive, performative e multimediali, anche mediante la formazione di giovani mediatori culturali.
- J. Promuovere e organizzare attività artistiche e culturali e progetti di comunicazione online e offline finalizzati a sensibilizzare le persone su quelle che sono le maggiori sfide della contemporaneità come cambiamenti climatici, lotta a tutte le forme di disuguaglianza sociale, salute, istruzione e conoscenza, inclusione e integrazione sociale.
- K. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi statuari.

Matteo B. C...
Chiusa

- L. Generare momenti di unione e condivisione nella comunità, attraverso la creazione di spazialità accattivanti e fantasiose in cui la musica possa scuotere l'anima creando occasioni di libertà di espressione, personale e culturale per chi avrà la possibilità di esporre la propria arte in tutte le sue declinazioni: sonora, visiva e sinestetica.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, accedere a bandi pubblici o privati, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. Inoltre potrà avere attività commerciale nel perseguimento dei propri obiettivi statutari.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la

Mattia La Cerchia
Alessandro P.

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

Matteo A. Cerone
Roberto C.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

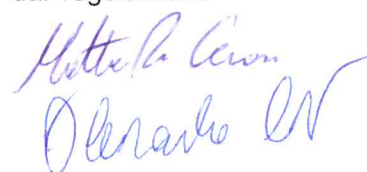
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;



- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; in caso in cui il soggetto sia minore di età il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati; in caso in cui il soggetto sia minore di età il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.



Handwritten signature in blue ink.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

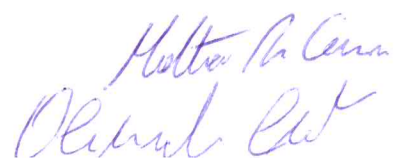
L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le

attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, almeno 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni due mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica. Deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Imola, via Santa Lucia 2h

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea dei soci del 11.11.2022

Firma Presidente

Mattia Ricciardi

Firma Segretario

Roberto Ricciardi

